

OGGETTO: Valutazione alunni scuola secondaria di primo grado –

Con riferimento alle questioni sottoposte con le Note indicate in oggetto, si osserva quanto segue.

Sia l'art. 3, c. 2, della legge n. 169/08 che l'art. 2, c. 3, del successivo d.P.R. n. 122/09 impongono, nella scuola secondaria di primo grado, una valutazione con voto numerico *“espresso in decimi”*, non già l'adozione di un sistema di valutazione su scala decimale. Del resto, anche il comportamento viene valutato *“mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi”* (cfr. art. 2, c. 2, legge n. 169/08), ma tale formulazione non viene generalmente interpretata come prescrizione di una valutazione che spazi dall'1 al 10. Né può valere, in senso contrario, quanto affermato dalla sentenza Tar Lombardia, sez. III, 06.04.2010, n. 998, poiché nel caso di specie veniva censurata la decisione di un Consiglio di classe in base alla quale *“per due dei quattro indicatori di valutazione del comportamento (precedentemente individuati dal Collegio dei Docenti con delibera in data 21 ottobre 2009)”* era *“attribuibile un punteggio massimo pari ad otto”*. La illegittimità della decisione del Consiglio di classe deriva, cioè, dall'aver escluso l'attribuzione del voto massimo, in contrasto con una precedente delibera del Collegio dei Docenti: detta esclusione infatti, da un lato *“penalizza gli alunni sottoposti al giudizio di quegli organi rispetto agli alunni che frequentano invece altre classi”*, dall'altro *“potrebbe ripercuotersi su tutta la carriera scolastica posto che, [...], la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio”*.

Per quanto riguarda poi l'asserita lesione alla libertà di insegnamento arrecata dalla delibera del Collegio docenti, n. 34 del 12/01/2016, si osserva che rientra nelle attribuzioni di quell'organo stabilire *“modalità e criteri”* di valutazione degli alunni come parte integrante del piano dell'offerta formativa, a garanzia della *“omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”* (cfr. art. 1, c. 5, d.P.R. n. 122/09). La libertà di insegnamento è intesa, giusto il disposto dell'art. 1, c. 1, T.U. Istruzione, *“come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”*: essa pertanto non risulta affatto pregiudicata dalla predeterminazione di *“modalità e criteri”* di valutazione da parte del Collegio, nell'ambito delle competenze ad esso normativamente attribuite. Del resto, la valutazione è ricondotta, dall'art. 1, c. 2, d.P.R. n. 122/09, a *“espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”*.

Per quanto riguarda infine la procedura di verbalizzazione degli scrutini, si osserva che:

Il verbale necessita della sola sottoscrizione del segretario e del Presidente: la sottoscrizione degli altri presenti alla seduta non è necessaria per la validità del verbale stesso; la riconduzione di un voto da tre a quattro da parte del Dirigente non configura di per sé una irregolarità, dal momento che la volontà conforme del Consiglio di classe può ritenersi implicita nella acquiescenza alla proposta formulata dal Dirigente scolastico stesso. Non solo: nel caso di specie, l'intervento del Dirigente era doveroso, nella sua duplice veste di garante della legittimità dell'azione della istituzione scolastica e di esecutore delle delibere degli organi collegiali legittimamente assunte. Ha infatti evitato che, con l'attribuzione di un voto pari a tre, il Consiglio di classe assumesse una delibera illegittima in quanto non conforme ai criteri precedentemente stabiliti dal Collegio docenti, e che si creasse quella penalizzazione di alcuni alunni rispetto ad altri, stigmatizzata proprio dalla citata pronuncia della sezione III del Tar Lombardia, n. 998/10.

Si ricorda conclusivamente che la stessa normativa vigente stimola una riflessione non già sul voto numerico, bensì sugli indicatori associati a ciascuno di essi, nella misura in cui si stabilisce, da un lato, che *“la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”*, e dall'altro che *“le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa”* (cfr. art. 1, c. 3 e 4, d. P.R. n. 122/09).